

	<p>M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA STITUTO COMPRENSIVO di SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO) Via Chiletti, 16/B – 41030 S. Prospero – (MO) ☎ 059/908457 - 059/906402– fax 059/908202 Codice Fiscale 91029950366 e-Mail: moic837007@istruzione.it Pec: moic837007@pec.istruzione.it Sito web: www.icsanprosperomedolla.edu.it</p>	
---	---	---

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Approvato con delibera 10/B del 20 novembre 2020 del Consiglio di Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante “Modifiche al D.P.R. 249 – 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti”.

VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

DELIBERA le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo San Prospero Medolla.

Art. 1 Finalità e compiti

L'istituzione di un Organo di Garanzia (OdG) si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso un valido ricorso all'applicazione delle norme.

La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, consiste nell'esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri.

Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di prevenire/rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

L'OdG, oltre alla funzione di risoluzione dei ricorsi, ha quindi la funzione prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e avviarli a soluzione e di evidenziare e risolvere eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, sottoponendo proposte di modifica al Consiglio di Istituto

ART. 2 – Composizione e durata

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- Dirigente Scolastico, membro di diritto, che lo presiede personalmente o con delegato
- due docenti
- due genitori

designati dal Consiglio di Istituto

I membri dell'OdG restano in carica per la durata del Consiglio d'istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, se non decaduto, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Il suo rinnovo totale o parziale avviene nei seguenti casi:

- alla scadenza naturale per tutte le componenti;
- per le singole componenti: ogni qualvolta una componente decada o venga meno e non vi siano supplenti si procede a nuova designazione

Tutti i membri decadono per scadenza naturale con la scadenza del Consiglio di Istituto, I docenti decadono alla risoluzione del loro rapporto di lavoro con l'Istituto Comprensivo, per qualsiasi causa; i genitori decadono al 31 agosto dell'anno di conseguimento del diploma del primo ciclo del proprio figlio o, se precedente, all'atto del trasferimento

Ciascun membro sarà sostituito in caso di dimissioni, prolungata impossibilità o di incompatibilità, come di seguito descritta, da un supplente appartenente alla medesima categoria.

Il Presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico, che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

Art.3 Incompatibilità

I genitori membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio o parente o affine entro il 3° grado, né studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o parente o affine entro il 3° grado.

Gli insegnanti membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato, oppure il proprio figlio o parente o affine entro il 3° grado.

Alla prima seduta cui partecipano, tutti i membri dovranno rendere a verbale autocertificazione firmata di assenza di incompatibilità

Art. 4 Modalità di funzionamento

L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso o della richiesta di intervento

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'OG anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi

Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per informare i membri sui fatti accaduti e contestati, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, assunte a verbale in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Ciascun componente dell'OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine a fatti e documenti noti, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OG. La riservatezza e la tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia nel rispetto della normativa vigente.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, con almeno 1 docente e 1 genitore, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso di impossibilità a procedere, l'OG è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Le deliberazioni dell'OG devono essere verbalizzate. La votazione è palese; non è ammessa l'astensione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o suo delegato.

Il verbale della riunione dell'OG va sottoscritto da tutti i membri partecipanti alla seduta, è accessibile a chi vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art.5 Ricorsi per sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui sono riesposti i fatti e le proprie considerazioni in merito alla corretta applicazione della procedura e/o del Regolamento.

Il ricorso deve essere depositato in segreteria didattica alunni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso il Presidente apre istruttoria, provvedendo a raccogliere, se necessario, gli atti, le dichiarazioni, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'OG.

L'OdG, può in qualunque momento, richiedere al Presidente l'audizione delle parti, l'acquisizione di ulteriori dichiarazioni, documenti e qualsiasi altro elemento utile.

Tutte le dichiarazioni rese sono messe a verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti al termine della seduta dall'OdG

Esaurita l'istruttoria l'OdG, anche nella prima convocazione e comunque non oltre dieci giorni dalla prima seduta, può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia

Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni da parte del Dirigente Scolastico

Art.6 Esecutività dei provvedimenti disciplinari

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata

Art.7 Ulteriori compiti e funzioni dell'Organo di Garanzia

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

A tal fine le parti interessate presentano richiesta scritta al Presidente dell'Organo di garanzia, in cui siano esposti i fatti, le ragioni del conflitto, e le proprie considerazioni

L'organo è convocato e decide secondo quanto disposto nell'art.3 del presente Regolamento, eventualmente sottoponendo al Consiglio di Istituto proposte di modifica e/o integrazione al Regolamento generale o altri regolamenti di istituto

Art.8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto comprensivo San Prospero Medolla e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola.